

ACCORDO DI SCONFINAMENTO

tra

2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in MILANO, via Alberico Albricci 10, Codice Fiscale e partita IVA n. 06724610966, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese di Milano n. 06724610966 - R.E.A. n. 1910484, capitale sociale € 3.638.516,60 i.v., qui rappresentata da Vittorio Romano, in qualità di Procuratore in forza dei poteri conferitigli dalla Società stessa, con atto a rogito del Rep. n. (allegato A).

e

CGM S.r.l., con sede legale in Via delle Magnolie 1 – 85020 Atella (PZ), Codice Fiscale e partita IVA n. 01732740764 iscritta all'ufficio Registro delle Imprese di n. qui rappresentata da in qualità di procuratore in forza dei poteri conferitigli dalla Società stessa, con atto Rep. n. del xx/xx/xxxx (allegato B).

e per brevità congiuntamente “le parti”

Premesso che:

- a) **2i Rete Gas S.p.A.** è concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di **Posta (RI)** in forza del Contratto di Concessione rep. n. 14 del 16/05/2008, con diritto di esclusiva per la fornitura del gas mediante tubazioni in tutto il territorio comunale.
- b) **CGM S.r.l.** è concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di **Borbona (RI)** in forza del Contratto di Concessione rep. n. 26 del 13/02/2013, con diritto di esclusiva per la fornitura del gas mediante tubazioni in tutto il territorio comunale.
- c) **Il Sindaco** protempore del Comune di **Borbona (RI)** con lettera protocollo n. 489 del 31/03/2013 (allegato C), per far fronte alla richiesta di capacità di trasporto di gas nella propria concessione, ha richiesto a **2i Rete Gas S.p.A.** (allora Enel Rete Gas) di collegare l'impianto di distribuzione del gas al servizio del proprio Comune, all'esistente impianto di distribuzione gas metano al servizio del Comune di **Posta (RI)**
- d) **CGM S.r.l.** nell'ambito della costruzione dell'impianto di distribuzione del gas al servizio del Comune di **Borbona (RI)**, ha realizzato un'estensione nel territorio Comunale di **Posta (RI)** al fine di permettere il collegamento (interconnessione) dell'impianto di distribuzione gas metano del Comune di **Borbona (RI)** all'esistente impianto di distribuzione gas metano al servizio del Comune di **Posta (RI)**.
- e) **2i Rete Gas S.p.A.**, al fine di consentire l'interconnessione, viste le Delibere del Comune di **Posta (RI)** n. 50 del 17/03/2018 (allegato D) e n. xxx del xx/xx/xxxx (allegato E) e la Delibera del Comune di **Borbona (RI)** n. xxx del xx/xx/xxxx (Allegato F), in deroga al suo diritto di esclusiva, consente a **CGM S.r.l.** il mantenimento della rete di distribuzione del gas metano individuata nella planimetria allegata al presente atto (Allegato G).

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente accordo.
2. **2i Rete Gas S.p.A.**, in deroga al suo diritto di esclusiva per la distribuzione del gas nel territorio comunale di **Posta (RI)**, acconsente che **CGM S.r.l.**, per far fronte alla richiesta di capacità di trasporto di gas nella propria concessione di **Borbona (RI)**, mantenga la rete di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di **Posta (RI)**.
3. Tale accordo vale esclusivamente per i casi esplicitati nelle "premesse". Eventuali nuove richieste di sconfinamento saranno soggette a valutazione ed a un nuovo accordo tra le Parti.
4. **CGM S.r.l.**, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di valorizzazione del valore di rimborso ed in particolare in base a quanto previsto dal contratto di Concessione rep. n. 26 del 13/02/2013 sottoscritto con il Comune di **Borbona (RI)**, si impegna a presentare la valutazione della parte di impianto in sconfinamento al Comune di **Posta (RI)** e per conoscenza a quello di **Borbona (RI)**.
5. **CGM S.r.l.** si impegna a garantire tutte le attività inerenti il pubblico servizio di distribuzione del gas ed il servizio di Pronto Intervento sugli impianti in sconfinamento, esonerando **2i Rete Gas S.p.A.** ed il **Comune di Posta (RI)** da qualsiasi responsabilità in merito. Si impegna inoltre a fornire adeguata informativa della propria competenza per il Pronto Intervento sia alle Società di Vendita sia ai Clienti Finali interessati.
6. La tariffa di distribuzione applicata al punto di riconsegna, meglio individuato nella planimetria già allegata (allegato G), è determinata secondo quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

7. Le Parti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalle suddette disposizioni e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Le Parti convengono che i contenuti del presente contratto sono da considerarsi come strettamente confidenziali e si obbligano ciascuna a mantenerli e farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e consulenti, salvo quanto richiesto dalla legge o dall'esercizio dei diritti, che abbiano fonte nel presente contratto, di una Parte nei confronti dell'altra.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sarà osservato dalle Parti fino a che le informazioni di cui si tratta non saranno divenute di dominio pubblico e comunque per 5 anni dalla data di scioglimento dell'accordo per qualsiasi causa intervenuta.

Le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi previsti nel Regolamento UE 2016/679

Per **2i Rete Gas S.p.A.** il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) è la Cogitek S.r.l., con sede in Roma, via Fregene, 14, Partita IVA e codice fiscale n. 06012550015 (riferimento dott. Pierantonio Piana, email: cogitek@legalmail.it).

Per il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) è con sede in, via..... n., Partita IVA e codice fiscale n. (riferimento sig., email:) [OPZIONALE, SE NOMINATO]

8. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana ed in caso di controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia sarà esclusivamente competente il Foro di Rieti (RI).
9. Spese ed imposte, riferite al presente atto, sono a carico della società **CGM S.r.l.** Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

10. Il presente atto viene letto delle parti unitamente a quanto allegato che, in segno di approvazione, lo sottoscrivono.

Milano, lì 12/10/2018

2i Rete Gas S.p.A.

CGM S.r.l.

Allegato A: procura/conferimento poteri del rappresentante 2i Rete Gas S.p.A.

Allegato B: procura/conferimento poteri del rappresentante CGM S.r.l.

Allegato C: lettera protocollo n. 489 del 31/03/2013 del Comune di Borbona

Allegato D: Deliberazione del Comune di Posta n. 50 del 17/03/2018

Allegato E: Deliberazione del Comune di Posta n. xxx del xx/xx/xxxx

Allegato F: Deliberazione del Comune di Borbona n. xxx del xx/xx/xxxx

Allegato G: planimetria